CONTRATTO D'APPALTO DISCIPLINANTE L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER L'ATTIVITÀ FORESTALE, DESTINATI AL PERSONALE DELL'AGENZIA FORESTAS DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - LOTTO N. 2 CIG 8714661DBF

Il giorno quattordici del mese di settembre dell'anno 2021 presso la sede del Servizio Tecnico dell'Agenzia Forestas in Cagliari, Viale Luigi Merello n. 86

TRA

Maurizio Malloci, nato a Nuoro (NU), C.F. MLLMRZ64D24F979N, il quale è parte del presente atto non per sé ma in rappresentanza dell'Agenzia Forestas, con sede legale in Cagliari, viale Merello n.86, Codice Fiscale e P.I. 03669190922, in qualità di Direttore del Servizio Tecnico, (nel seguito per brevità anche Agenzia)

E

DPI DI TROIS E C. SAS, con sede legale in Viale Monastir, 208 09122 Cagliari, C.F. 02695720926, rappresentato ai fini della stipula del presente atto da Rossano Trois, il quale interviene nella sua qualità di legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre n. 115 del 22/04/2021 veniva indetta la gara europea a procedura aperta informatizzata per l'affidamento della fornitura di indumenti da lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale per l'attività forestale, destinati al personale dell'Agenzia Forestas della Regione Autonoma della Sardegna, da aggiudicarsi con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, suddivisa in 2 lotti.
- il bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data 22/04/2021 e pubblicato

sulla GU/S 5ª serie speciale numero 47, in data 26/04/2021;

- con Determinazione n. 275 del 9/08/2021, adottata dal Servizio Tecnico veniva disposta l'aggiudicazione dell'appalto di cui al lotto n. 2 CIG 8714661DBF a favore di DPI DI TROIS E C. SAS, per un importo complessivo pari a euro 225.018,00 (Euro duecentoventicinquemiladiciotto/00) IVA esclusa;
- l'Amministrazione ha individuato l'aggiudicatario nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente;
- nei confronti dell'aggiudicatario sono state positivamente espletate le verifiche di cui agli articoli 80, 85 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 (la certificazione Antimafia richiesta il 6 luglio 2021 è in stato di istruttoria, si dà atto che essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura si può addivenire alla stipula del presente contatto), e che, pertanto, la predetta aggiudicazione, ha acquisito efficacia ai sensi dell'Articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- con nota prot. n. 13205 del 10/08/2021 è richiesto all'aggiudicatario di produrre i documenti necessari ai fini della stipulazione del contratto;
- l'aggiudicatario, con note prot. n. 13696 del 31/08/2021 (cauzione definitiva) e prot. 14168 del 08/09/2021 (assolvimento imposta di bollo e comunicazione dati identificativi conto) ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE CONTRATTO, SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente contratto, sono fonti delle obbligazioni oggetto del

presente contratto.

Articolo 2 Documenti esplicativi delle condizioni contrattuali

Le parti danno atto che la precisa descrizione e quantificazione della fornitura oggetto del presente contratto, nonché le condizioni regolanti il rapporto contrattuale, sono contenute nel Progetto della fornitura, nell'offerta tecnica, nell'offerta economica, che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto seppure non materialmente allegati. Si richiamano altresì le condizioni previste negli allegati tutti e in tutta la documentazione presentata nell'ambito della procedura di gara.

Le parti congiuntamente dichiarano di aver perfetta conoscenza della documentazione citata e di accettarne le condizioni tutte.

Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata:

- dal presente contratto e dai documenti richiamati all'Articolo 2, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività ed alle prestazioni contrattuali;

- da tutte le disposizioni indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato;

- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e dal DPR n. 207/2010 nelle parti vigenti ai sensi dell'Articolo 217 (Abrogazioni) del citato D.Lgs. n. 50/2016;

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del presente contratto.

Articolo 4 Oggetto

Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente l'affidamento della fornitura di scarponi forestali, per l'importo di € 225.018,00 IVA esclusa destinati allo svolgimento del servizio istituzionale da parte del personale di Forestas.

La descrizione specifica della fornitura e le modalità di esecuzione che l'Aggiudicatario si impegna ad eseguire in forza del presente contratto sono quelli individuati nel Capitolato Tecnico, nonché quelli indicati nella propria offerta tecnica se migliorativi per l'Amministrazione.

Articolo 5 Luogo e termine di consegna

Secondo quanto previsto dall'art. 13 del Capitolato di gara, la fornitura dovrà essere consegnata completamente entro 85 giorni solari consecutivi successivi alla notifica della resa esecutività del contratto, previo accordo con l'Amministrazione. Le spese per la consegna sono a completo carico del fornitore.

Articolo 6 Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo, quale corrispettivo della fornitura relativa al lotto n. 2 oggetto del presente contratto è pari a euro 225.018,00 (duecentoventicinqueimiladiciotto/00) IVA esclusa, come risulta in maniera dettagliata dall'Offerta economica presentata in sede di gara.

Il corrispettivo di cui al precedente comma s'intende stabilito dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo esclusivo rischio.

L'importo predetto deve intendersi comprensivo di quanto richiesto nel Capitolato, a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

L'aggiudicatario espressamente riconosce e dichiara che l'importo contrattuale

complessivo di cui al precedente comma comprende ogni onere finanziario, comunque preordinato, conseguente o connesso all'esecuzione del presente contratto, IVA esclusa.

Articolo 7 Condizione risolutiva

Il presente contratto, stante l'urgenza ed essendo decorsi oltre 30 giorni dalla richiesta, è stipulato sotto condizione risolutiva in pendenza dell'esito dell'informazione antimafia. Esso verrà pertanto risolto in caso di sussistenza di cause ostative ex art. 67 o i tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Articolo 8 verifica di conformità della fornitura

La fornitura sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell'Articolo 17 del Capitolato Tecnico.

La verifica di conformità sarà eseguita nel più breve tempo possibile e comunque entro tre mesi dalla consegna della fornitura.

Articolo 9 Obbligazioni specifiche

L'aggiudicatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del contratto e del Capitolato Tecnico di riferimento, a:

a. eseguire la fornitura oggetto del contratto alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico, e nell'offerta tecnica, ove migliorativa;

b. tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento delle attività previste nell'esecuzione dell'appalto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c. uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti le prestazioni oggetto del contratto;

d. erogare le forniture in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara, con particolare riferimento al Capitolato Tecnico, impiegando tutte le

attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione;

e. garantire sempre l'esatto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del contratto;

f. segnalare per iscritto immediatamente all'Amministrazione ogni circostanza o difficoltà relativa all'adempimento.

Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

L'aggiudicatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate

approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 3/7 del 31 gennaio 2014 ai sensi dell'Articolo 2, comma 2 dello stesso Codice di comportamento, reperibile all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20140204093040.pdf, e il Patto di Integrità approvato con Deliberazione della Giunta regionale n 33/16 del 16 giugno 2015, impegnandosi a trasmettere copia degli stessi ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

Articolo 11 Fatturazione e pagamenti

I pagamenti verranno effettuati, subordinatamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità della fornitura eseguita ai sensi del precedente art. 8.

Una volta comunicata alla ditta aggiudicataria l'esito positivo della verifica, la stessa dovrà emettere le fatture secondo le indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico.

Le fatture, ai sensi del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in Legge 23 giugno 2014 n. 89), dovranno essere emesse in formato elettronico e trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio.

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica della regolarità contributiva (richiesta DURC) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

I pagamenti vengono effettuati entro i 30 giorni dal ricevimento della fattura, con bonifico sul conto corrente dedicato n. 400959334 intestato all'Aggiudicatario, presso Banca UNICREDIT SPA e con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT 16 E 02008 04810 000400959334.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei

pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta salva la facoltà per l'Amministrazione di concordare con l'Aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.

Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Articolo 3 della Legge n. 136/2010, pena la nullità della presente contratto.

Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 sono:

IT 16 E 02008 04810 000400959334. L'aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Amministrazione eventuali variazioni relative al conto corrente e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi, nei termini di cui all'Articolo 3, comma 7, Legge n. 136/2010.

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopra indicato e, salvo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 3, della Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Al fine di permettere all'Amministrazione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito dal comma 9 dell'Articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'aggiudicatario deve inviare all'Amministrazione, copia di tutti i contratti sottoscritti

con eventuali subcontraenti, ivi compresi i prestatori di opera, a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione del presente contratto.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010, anche al fine di non interrompere la concatenazione di flussi tracciati tra Amministrazione e singoli subcontraenti. L'Amministrazione può verificare in qualsiasi momento l'assolvimento, da parte dell'aggiudicatario, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'Articolo 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010, in caso di mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 14 dello stesso.

Articolo 13 Trasparenza

L'aggiudicatario espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'aggiudicatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi

assunti per tutta la durata contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 14 dello stesso.

L'Amministrazione procederà, ai sensi dell'Articolo 29 del D.Lgs. n. 50/2016, a pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale i resoconti della gestione finanziaria al termine dell'esecuzione del presente contratto.

Articolo 14 Risoluzione

Il presente contratto può essere risolto nei casi previsti dall'Articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016.

A prescindere dalle cause generali di risoluzione, nonché quelle previste nel Capitolato, l'Amministrazione potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'Articolo 1456 Codice civile (Clausola risolutiva espressa), previa dichiarazione unilaterale da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.

In particolare L'Agenzia potrà risolvere di diritto il presente contratto:

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'aggiudicatario nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;

- ogni qualvolta nei confronti dell'aggiudicatario, o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del presente contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale;

- qualora in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di provvedimenti in

autotutela, sopravvengano annullamenti, revoche o declaratorie, in qualsiasi forma, di inefficacia degli atti presupposti al presente contratto;

- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, ai sensi dell'Articolo 17 "Brevetti industriali e diritti d'autore";

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'Articolo 19 "Garanzia definitiva";

- qualora la società aggiudicataria incorresse ripetutamente, per più giorni consecutivi e con grave pregiudizio per la prestazione, nelle penalità previste dall' Articolo 15 del Capitolato Tecnico;

- applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall' Articolo 15 del Capitolato Tecnico;

Oltre ai casi previsti dal comma precedente, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il presente contratto nei casi di violazione di quanto disposto dagli articoli: Articolo 9 Obbligazioni specifiche; Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 13 Trasparenza; Articolo 16 Danni e responsabilità; Articolo 22 Subappalto e sub-contratti; Articolo 23 Divieto di cessione del contratto.

In caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all'Articolo 9 del presente contratto, l'Amministrazione, contesta il fatto mediante PEC all'aggiudicatario, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del presente contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

In caso di risoluzione del presente contratto sarà pagato all'aggiudicatario solamente il prezzo contrattuale per le prestazioni effettivamente rese e rendicontate, deducendo

le eventuali penalità e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza della risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente contratto, l'Amministrazione ha diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo. Ove non sia possibile escutere la garanzia, sarà applicata una penale di equivalente importo, da comunicarsi all'aggiudicatario mediante PEC. In ogni caso, resta fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 15 Recesso

Nei casi previsti dall'Articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Amministrazione potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, qualora, a proprio giudizio, nel corso dello svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti i quali modifichino la situazione esistente al momento della stipula del presente contratto e ne rendano impossibile la sua conduzione a termine.

Dalla data di efficacia del recesso, decorrente dalla ricezione dello stesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

In caso di recesso, l'aggiudicatario ha diritto al solo pagamento per le prestazioni esattamente adempiute, secondo le condizioni contrattuali, esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'Articolo 1671 Codice civile (Recesso unilaterale dal contratto).

L'Amministrazione potrà altresì recedere unilateralmente dal presente contratto

qualora gli accertamenti antimafia attualmente in corso presso le Prefetture competenti dovessero risultare positivi ai sensi di quanto previsto dall'Articolo 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011.

Articolo 16 Danni e responsabilità

L'Amministrazione è esonerata da qualunque responsabilità derivante da rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'aggiudicatario, nonché dai danni prodotti dallo stesso o da terzi in dipendenza delle attività espletate nell'esecuzione della prestazione.

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nell'esecuzione della fornitura e ne assume in proprio ogni responsabilità, in caso di infortuni e di danni eventualmente arrecati a terzi, per colpa o negligenza nell'esecuzione della prestazione.

L'aggiudicatario è tenuto ad osservare e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di tutela dei lavoratori, in particolare a quelli previdenziali ed a quelli sulle assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi agli obblighi che hanno origine in Contratti collettivi o norme di legge.

L'aggiudicatario, inoltre, assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare l'Amministrazione di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 14 dello stesso.

Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'esecutore e del subappaltatore.

Articolo 17 Brevetti industriali e diritti d'autore

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l'aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.

Articolo 18 Penali

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte. Nel caso di esecuzione irregolare della fornitura, mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente contratto o di prestazione di fornitura in misura quantitativa insufficiente, l'Amministrazione provvede all'applicazione delle penali previste nel Capitolato, al quale si rinvia, con particolare riferimento a quanto disposto nell'Articolo 15, che l'aggiudicatario dichiara di conoscere perfettamente.

Non sarà motivo d'applicazione di penali il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione per cause non imputabili all'aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano il contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Articolo 19 Garanzia definitiva

Al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell'Articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia definitiva a

favore dell'Amministrazione per l'intera durata del presente contratto, di euro **22.501,80** (euro ventiduemilacinquecentouno/80) corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni dell' Articolo 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Polizza fidejussoria n. 177568149 rilasciata in data 20/08/2021 da UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1938 del Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

In particolare, la garanzia definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nell'Articolo 18 del presente contratto, può rivalersi sulla garanzia.

L'Amministrazione ha inoltre il diritto di rivalersi sulla garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

L'incameramento della garanzia definitiva non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'aggiudicatario possa dar luogo.

La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e sarà svincolata, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, nei modi e ai sensi dell'Articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 20 Elezione di domicilio e sede operativa

Agli effetti del presente contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio presso la propria sede legale in Viale Monastir, 208 Cagliari, che varrà anche come sede operativa centrale.

Articolo 21 Responsabile della fornitura e Direttore dell'esecuzione

L'aggiudicatario nomina come Referente del presente contratto Rossano Trois, nato a Portici (NA) il 09/09/1963, Codice Fiscale: TRSRSN63P09G902D, e-mail: dpitrois@gmail.com Tel.: 0705435033, con capacità di rappresentare ad ogni effetto l'aggiudicatario, ivi compresa la sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto dal DEC.

È stato individuato quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto la geom. Roberta Zanda, numero telefonico 0702799245, indirizzo e-mail rozanda@forestas.it**.**

Articolo 22 Subappalto e sub-contratti

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'Articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio le prestazioni comprese oggetto del presente contratto.

Ai sensi dell'Articolo 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall'aggiudicatario per l'esecuzione del presente contratto, è fatto obbligo all'aggiudicatario medesimo di comunicare all'Amministrazione, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività delle forniture affidate, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate all'Amministrazione eventuali modifiche a tali

informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 14 dello stesso.

Articolo 23 Divieto di cessione del contratto

È vietato all'aggiudicatario, a pena di nullità, cedere ad altri, totalmente o parzialmente, il presente contratto, ai sensi dell'Articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 106, comma 1, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento a quanto stabilito nel precedente comma, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 14 dello stesso.

Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, le spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo o onere connessi alla stipulazione del presente contratto e alla sua esecuzione, che pertanto sono da intendersi compresi nell'importo contrattuale di cui all'art. 6 del presente contratto.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso.

Articolo 25 Informazioni trattamento dati personali

L'Aggiudicatario dichiara espressamente di aver preso visione e di accettare quanto riportato nell'allegata "Informativa sul trattamento dei dati personali" per quanto concerne il trattamento dei propri dati personali così come previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Articolo 26 Stipulazione e firma digitale

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata/forma pubblica amministrativa in conformità all'Articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente contratto è redatto con sistema informatizzato su n. 19 pagine, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, all'ora indicata nel certificato di firma digitale dagli stessi comparenti, i quali lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

Articolo 27 Foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione in relazione alla interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, non risolvibili in via bonaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 28 Efficacia del contratto

L'efficacia del presente contrato è subordinata alla registrazione contabile dell'impegno delle risorse.

Articolo 29 Clausola finale

Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto, nel rispetto del vigente Articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dell'intero contratto.

In caso di contrasti, le previsioni del presente contratto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per

iscritto.

Articolo 30 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia alla vigente normativa, comunitaria, statale e regionale, in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e, in subordine, alle norme del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Articolo 1341 del Codice civile, Rossano Trois dichiara di conoscere ed accettare esplicitamente i seguenti articoli: Articolo 8 Obbligazioni specifiche; Articolo 10 Fatturazione e pagamenti; Articolo 9 Obbligazioni specifiche; Articolo 11 Fatturazione e pagamenti; Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari; Articolo 14 Risoluzione; Articolo 15 Recesso; Articolo 16 Danni e responsabilità; Articolo 18 Penali; Articolo 22 Subappalto; Articolo 23 Divieto di cessione del contratto; Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 27 Foro competente; Articolo 28 Efficacia del contratto; Articolo 29 Clausola finale.

.

L'aggiudicatario	**L'Agenzia – FoReSTAS**
DPI DI TROIS E C. SAS	**Servizio Tecnico della Direzione Generale**
	Il Direttore del Servizio
_____	_____
Sottoscritto con firma digitale	*Sottoscritto con firma digitale*